

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **373/1983** (ECLI:IT:COST:1983:373)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **16/11/1983**; Decisione del **19/12/1983**

Deposito del **29/12/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14700**

Atti decisi:

N. 373

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 dell'11 gennaio 1984.

Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e di indulto) promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1982 dal Tribunale di Siena, nel procedimento penale a carico di Bilenchi Folco, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 2 marzo 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che con ordinanza del 9 luglio 1982 il Tribunale di Siena ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, nella parte in cui esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma n. 2 o dal secondo comma dell'art. 583 cod. pen.), per il dubbio che ciò realizzi una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri reati, anche dolosi, per i quali la legge prevede pene più gravi e che viceversa rientrano nell'ambito dell'amnistia.

Ritenuto che analoga questione è stata già esaminata da questa Corte con la sentenza n. 59 del 16 aprile 1980, che ha dichiarato inammissibile in riferimento all'art. 24 della Costituzione ed infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale di una disposizione, identica a quella impugnata, già contenuta nell'art. 2 lett. a) d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, che escludeva da quel provvedimento di amnistia gli stessi reati esclusi dall'art. 2 d.P.R. n. 744 del 1981, oggetto del presente giudizio;

che anche la questione qui sollevata è ugualmente inammissibile in relazione all'art. 24 della Costituzione per assoluto difetto di motivazione della censura ed infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione in quanto lo stesso principio affermato dalla Corte nella sentenza citata trova piena applicazione anche nei riguardi della norma impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione con l'ordinanza del Tribunale di Siena n. 668/1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.